



UNIONE EUROPEA

Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Campus Spao

**Programma ACT - Azioni di sostegno per
l'attuazione sul territorio delle
politiche del lavoro**


**Approfondimento sulla nuova disciplina
in materia di "stato di disoccupazione"**

WIP

**Versione 2
aggiornata al 12 aprile 2016**




Italia*lavoro*

CAMPUS SPAO	PROGRAMMA ACT - AZIONI DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO	
VERSIONE N° 2 DEL 12.APR.2016	APPROFONDIMENTO SULLA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI STATO DI DISOCCUPAZIONE	

Sommario

PREMESSA.....	3
1 GLI UTENTI DEI SERVIZI PER IL LAVORO E DELLE POLITICHE ATTIVE.....	4
2 LO STATO DI DISOCCUPAZIONE.....	4
2.1 - LA DEFINIZIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE.....	4
2.1.1 - IL REQUISITO SOGGETTIVO DEL DISOCCUPATO: ESSERE PRIVI DI IMPIEGO	5
2.1.2 - IL REQUISITO OGGETTIVO DEL DISOCCUPATO: LA DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITÀ (DID).....	6
2.2 SOSPENSIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE	6
2.3 PERDITA DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE	7
2.4 DECADENZA DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE	7
2.5 CUMULABILITÀ DELLA NASPI E DIS-COLL E DELL'ASDI CON I REDDITI DA "LAVORI DI SCARSA INTENSITÀ"	9
3 LA MODALITÀ DI "REGISTRAZIONE DEL SOGGETTO" E DI "CONTATTO CON I CPI"	10
3.1 I SOGGETTI "PRIVI DI IMPIEGO".....	10
3.2 I SOGGETTI "A RISCHIO DI DISOCCUPAZIONE"	11
3.3 I PERCETTORI DI SOSTEGNO AL REDDITO.....	11
3.4 I RICHIEDENTI DELL'ASDI	12
4 CONDIZIONE DI "NON OCCUPAZIONE".....	12
5 VERIFICA DEGLI ISCRITTI IN "STATO DI DISOCCUPAZIONE" PRIMA DEL 24/09/2015 E PROCEDURA PER LA "PULIZIA" DEGLI ARCHIVI	13
6 EFFETTI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI STATO DISOCCUPAZIONE SUGLI STRUMENTI E SUI PROGRAMMI DI POLITICA ATTIVA COFINANZIATI DAL FSE.....	16
7 PRIME INDICAZIONE SULL'ACCESSO AI SERVIZI DA PARTE DEI DISABILI	16
8 RIFERIMENTI NORMATIVI	18

CAMPUS SPAO	PROGRAMMA ACT - AZIONI DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO	
VERSIONE N° 2 DEL 12.APR.2016	APPROFONDIMENTO SULLA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI STATO DI DISOCCUPAZIONE	

Premessa

Il D.Lgs. n.150/2015¹ (di seguito il Decreto), uno degli otto provvedimenti attuativi della L. n. 183/2014 nota come “Jobs Act”, introduce innovazioni importanti in tema di “stato di disoccupazione” nell’ambito della più generale riforma dei servizi e delle politiche del lavoro. Nel contempo, viene innovato anche il concetto di “condizione di non occupazione” che dà diritto all’accesso a prestazioni sociali o assistenziali non riconducibili alla sfera della ricerca del lavoro.

L’abrogazione del D.Lgs. n.181/2000² e l’introduzione delle nuove norme comportano un cambiamento sostanziale. Ad oggi i riferimenti normativi allo stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. f) (“Stato di disoccupazione”), del D.lgs. n. 181/2000 si intendono riferiti alla definizione prevista all’art. 19 (“Stato di disoccupazione”), del Decreto.


Le presenti indicazioni riguardanti l’applicazione della vigente disciplina in materia di “stato di disoccupazione” possono essere utilizzate al fine di rendere uniforme l’applicazione delle nuove disposizioni da parte dei Centri per l’Impiego (di seguito i CPI).

Nella seconda parte vengono fornite delucidazioni riguardo alla “condizione di non occupazione”, la cui ratio è quella di comportare un alleggerimento dell’impatto sui CPI delle procedure amministrative, distogliendo questi dall’erogazione di servizi e misure di politiche attive del lavoro ai soggetti in “condizione di non occupazione”.

Nella terza parte, si evidenzia l’impatto del nuovo sistema di servizi e politiche attive, introdotto dal D.Lgs. n. 150/2015 sul target delle persone con disabilità: le innovazioni producono infatti delle conseguenze operative, nelle more della definizione prossima delle linee guida sul Collocamento Mirato.

¹ Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, c. 3, della L. n. 183/2014".

² Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 "Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, c. 1, lett. a), della L. n. 144/1999".

CAMPUS SPAO	PROGRAMMA ACT - AZIONI DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO	
VERSIONE N° 2 DEL 12.APR.2016	APPROFONDIMENTO SULLA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI STATO DI DISOCCUPAZIONE	

1 Gli utenti dei servizi per il lavoro e delle politiche attive

La lettura combinata del Decreto e della Circolare del Ministero del Lavoro n. 34/2015 (di seguito la Circolare)³ offre un quadro completo sulla platea degli utenti.

Occorre ribadire che “ogni persona può accedere a un servizio di collocamento gratuito” nel rispetto della Convenzione OIL n.122/194, del principio di non discriminazione e di quanto previsto dall’art. 29 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Il Jobs Act, specificatamente il Decreto, fissa però tempistiche diverse al fine di garantire servizi più efficaci e rapidi ai soggetti che hanno più bisogno, **prioritariamente ai soggetti disoccupati**.

Fermo restando la priorità di chi è disoccupato, i servizi per il lavoro riformati comprendono come potenziale platea:

- i soggetti in “stato di disoccupazione”;
- i percettori di sostegno al reddito, anche in costanza di lavoro;
- i soggetti a “rischio di disoccupazione”;
- tutti coloro che, seppur già occupati, siano in cerca di altra occupazione.

2 Lo stato di disoccupazione

2.1 - La definizione dello stato di disoccupazione


Dal 24 settembre 2015 è entrato in vigore il Decreto che all’art. 19 fornisce una nuova definizione di stato di disoccupazione.

Ai sensi dell’art. 19, c. 1, sono disoccupati “I lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al Portale Nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego”.

La Circolare chiarisce che, nelle more della piena operatività del Portale Nazionale, la Dichiarazione di immediata disponibilità si potrà continuare a rendere in due modalità:

1. direttamente al CPI sottoscrivendola alla presenza di un operatore ed esibendo un documento di riconoscimento;
2. attraverso i sistemi informativi regionali che già prevedono tale modalità.

³ Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 dicembre 2015, n. 34 “D.Lgs. n. 150/2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’art. 1, c. 3, della L. n. 183/2014” - Prime indicazioni.

CAMPUS SPAO	PROGRAMMA ACT - AZIONI DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO	
VERSIONE N° 2 DEL 12.APR.2016	APPROFONDIMENTO SULLA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI STATO DI DISOCCUPAZIONE	

La Circolare specifica ai fini dell'esistenza dello stato di disoccupazione devono coesistere **due requisiti**:

- uno di natura **soggettiva**, l'essere privi di impiego;
- l'altro di natura **oggettiva**, dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro.

La Circolare precisa che lo stato di disoccupazione costituisce il requisito necessario per avere accesso alla NASPI e all'ASDI (articoli 3 e 16, D.Lgs. n. 22/2015), alla DIS-COLL (art. 15, D.Lgs. n. 22/2015), oltre che per l'iscrizione nell'elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato (art. 8, L. n. 68/1999, così come modificata dal D.Lgs. n.151/2015).

Lo stato di disoccupazione è, considerato, inoltre, come requisito per la partecipazione a specifici programmi di inserimento lavorativo o concorrere alla definizione del requisito di partecipazione (come avviene, ad esempio, per lo stato di NEET, che presuppone lo stato di disoccupazione), in questi casi lo stato di disoccupazione andrà verificato esclusivamente con riferimento a due momenti:

- al momento della registrazione al Programma
- e
- al momento dell'inizio del servizio o della misura di politica attiva.

A nulla, invece, rileverà se la condizione di disoccupazione sia stata perduta in momenti intermedi tra la registrazione e l'inizio del servizio o della misura di politica attiva.


2.1.1 - Il requisito soggettivo del disoccupato: essere privi di impiego

Sono "privi di impiego" coloro che non svolgono un'attività lavorativa, sia subordinata che autonoma.

L'unica attività lavorativa compatibile con lo stato di disoccupazione è il lavoro accessorio per esplicita previsione normativa (art. 49, c. 4 D.Lgs. n. 81/2015)⁴.

Resta compatibile con l'essere privo di impiego lo svolgimento di altre esperienze lavorative, che non costituiscono rapporto di lavoro (ad es.: tirocini, servizio civile, borse di studio, attività di pubblica utilità).

⁴ Art. 49, c.4, D.Lgs. n. 81/2015 "Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al c. 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio".

CAMPUS SPAO	PROGRAMMA ACT - AZIONI DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO	
VERSIONE N° 2 DEL 12.APR.2016	APPROFONDIMENTO SULLA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI STATO DI DISOCCUPAZIONE	

La Nota del Ministero del lavoro n. 2866/2016⁵ (di seguito la Nota), inoltre, chiarisce che possono essere considerati **privi di impiego anche i soggetti in possesso di partita I.V.A. non movimentata negli ultimi 12 mesi, precedenti alla presentazione della dichiarazione di disponibilità.**

2.1.2 - Il requisito oggettivo del disoccupato: la dichiarazione di immediata disponibilità (DID)

Occorre tenere presente modalità diverse con cui il soggetto rilascia la dichiarazione di disponibilità (DID).

- I lavoratori che vogliono attivarsi alla ricerca del lavoro si possono registrare al Portale Nazionale delle politiche del lavoro⁶ (al momento non ancora operativo)⁷, perché privi di impiego e disponibili allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il CPI. Così facendo ed avendo i due requisiti assolti, vengono considerati in “stato di disoccupazione”.
- I lavoratori dipendenti ma “a rischio di disoccupazione” possono registrarsi dal momento della ricezione della comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso. Questa indicazione normativa è finalizzata ad accelerare la presa in carico.
- I percettori di sostegno al reddito si dichiarano immediatamente disponibili, con la domanda di sostegno al reddito all’INPS, perché per loro è rafforzato il meccanismo di condizionalità tra erogazione di politica attiva e quella passiva.

2.2 Sospensione dello stato di disoccupazione


Lo stato di disoccupazione è sospeso nel caso in cui il lavoratore accetti un’offerta di lavoro subordinato di durata **fino a 6 mesi** (art. 19, c. 3, del Decreto).

L’anzianità nello stato di disoccupazione riprende a partire dalla cessazione del rapporto di lavoro che ha determinato la sospensione.

⁵ Nota del Ministero del Lavoro 26 febbraio 2016, n. 2866 "Richiesta di chiarimenti e indicazioni operative sulla normativa in materia di stato di disoccupazione - D.Lgs. n. 150/2015".

⁶ Una volta divenuto pienamente operativo il Portale Nazionale, le registrazioni effettuate sullo stesso verranno instradate verso i sistemi regionali mediante i sopra descritti canali di cooperazione applicativa. Con successiva circolare della Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, ovvero con atto dell’Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), saranno disciplinati i tempi e le ulteriori modalità di transizione verso il sistema a regime, ivi compreso l’eventuale periodo transitorio di utilizzo di entrambi i sistemi.

⁷ Per le modalità da adottare nelle more della piena operatività del Portale Nazionale vedi paragrafo n. 3.1.

CAMPUS SPAO	PROGRAMMA ACT - AZIONI DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO	
VERSIONE N° 2 DEL 12.APR.2016	APPROFONDIMENTO SULLA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI STATO DI DISOCCUPAZIONE	

La Nota chiarisce che ai fini del **computo della durata** sia dello stato di disoccupazione sia dei periodi di sospensione dello stato di disoccupazione vada utilizzato il criterio delle **giornate di calendario**.

Inoltre, la Nota afferma che il **lavoratore intermittente** deve comunicare al CPI, con autocertificazione, i periodi di lavoro effettivo svolto, di cui alla comunicazione amministrativa effettuata dal datore di lavoro, ai sensi dell'art. 15, c. 3 del D.Lgs. n. 81/2015, **ai fini dell'aggiornamento dello stato di disoccupazione**, con particolare riferimento all'istituto della sospensione dello stesso nelle giornate in cui il lavoratore risulti occupato. È in corso un controllo con la Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione (DG SIIT) per verificare la possibilità di veicolare alle Regioni i dati relativi alle comunicazioni dei periodi di effettivo lavoro nell'ambito del contratto di lavoro intermittente.

2.3 Perdita dello stato di disoccupazione

La perdita dello stato di disoccupazione si ha nel caso in cui il lavoratore accetti un'offerta di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato) di **durata superiore a 6 mesi** o in caso di avvio di un'attività di lavoro autonomo o impresa individuale.

Una delle principali novità della riforma riguarda l'incompatibilità tra qualsiasi attività lavorativa (anche scarsamente remunerata) e la conservazione dello stato di disoccupazione.


Non esiste più una soglia di reddito al di sotto della quale venga conservato lo stato di disoccupazione. Il riferimento è ai cosiddetti "lavori di scarsa intensità" ovvero l'attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma da cui si ricava un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione. Tale limite è pari, per le attività di lavoro subordinato o parasubordinato, ad euro 8.000, e per quelle di lavoro autonomo o impresa individuale, ad euro 4.800.

2.4 Decadenza dello Stato di disoccupazione

Il Decreto fissa, nell'ambito del rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali di prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito, i casi di decadenza dallo stato di disoccupazione (art. 21, del Decreto).

Nello specifico:

Soggetto	Decadenza dallo Stato di Disoccupazione	Riferimento
Percettore ASPI, NASPI, DIS-COLL	Decade in caso di una terza mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti	Art. 21, c. 7, lett. a) punto 3)
e Indennità di mobilità	Decade in caso di una terza mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento previste nel patto di servizio personalizzato per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro	Art. 21, c. 7, lett. b)

CAMPUS SPAO	PROGRAMMA ACT - AZIONI DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO	
VERSIONE N° 2 DEL 12.APR.2016	APPROFONDIMENTO SULLA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI STATO DI DISOCCUPAZIONE	

	Decade in caso di una seconda mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative previste nel patto di servizio personalizzato, di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione	Art. 21, c. 7, lett. c) punto 2)
Percettore ASDI	Decade in caso di una terza mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti	Art. 21 c. 8, lett. a) punto 3
	Decade in caso di una seconda mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento previste nel patto di servizio personalizzato per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro	Art. 21 c. 8, lett. b) punto 2
	Decade in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative previste nel patto di servizio personalizzato, di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione	Art. 21 c.8, lett. b) punto c.
	Decade in caso di mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua, in assenza di giustificato motivo	Art. 21 c. 8, lett. b) punto d.


La decadenza dallo Stato di Disoccupazione riguarda anche il disoccupato che accede all'assegno di ricollocazione (art. 23, del Decreto).

Soggetto	Decadenza	Riferimento
Disoccupato percettore di Naspi, la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi e richiede al CPI presso cui ha stipulato il patto di servizio personalizzato	Decade se, titolare dell'assegno, non richiede il servizio a CPI o soggetto accreditato entro i due mesi dalla data di rilascio dell'assegno.	Art. 23 c. 4

In caso di decadenza dallo Stato di Disoccupazione, non è possibile una nuova registrazione al Portale prima che siano decorsi 2 mesi.

La Nota concorda, con il coordinamento delle Regioni e Province Autonome nell'interpretare estensivamente le previsioni dell'art. 21, del D.Lgs. n. 150/2015, applicando le sanzioni previste dallo stesso **anche ai soggetti non percettori di strumenti di sostegno al reddito**, al fine di responsabilizzare i soggetti che si rivolgono ai CPI per ottenere servizi e misure di politiche attive del lavoro e di alleggerire il carico di lavoro degli operatori dei CPI affinché gli stessi dedichino la loro attenzione a coloro i quali siano realmente interessati a percorsi di inserimento nel mercato del lavoro.

In particolare, in linea con quanto previsto dall'art. 21, commi 7 e 9, il soggetto privo di misure di sostegno al reddito che non si presenti, oltre la seconda volta, alle convocazioni del CPI, senza un giustificato motivo, decadrà dallo stato di disoccupazione e non potrà effettuare una nuova registrazione prima che siano decorsi 2 mesi.

CAMPUS SPAO	PROGRAMMA ACT - AZIONI DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO	
VERSIONE N° 2 DEL 12.APR.2016	APPROFONDIMENTO SULLA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI STATO DI DISOCCUPAZIONE	

Infine, con riferimento alla definizione di **“giustificato motivo”**, la Nota specifica che lo stesso ricorra in caso di:

- documentato stato di malattia o di infortunio;
- servizio civile o servizio di leva o richiamo alle armi;
- stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
- citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell'ordine di comparire da parte del magistrato;
- gravi motivi familiari documentati e/o certificati;
- casi di limitazione legale della mobilità personale;
- ogni comprovato impedimento oggettivo e/o cause di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di presentarsi presso gli uffici, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest'ultimo.


Le ipotesi di giustificato motivo **dovranno essere comunicate e documentate, di regola, entro la data e l'ora stabiliti per l'appuntamento, e comunque entro e non oltre il giorno successivo alla data prevista**, pena l'applicazione delle sanzioni previste in tema di condizionalità.

Laddove il CPI abbia la **necessità di ricevere chiarimenti**, in merito a fattispecie specifiche relative alla sussistenza o meno di un giustificato motivo, potrà **presentare una richiesta di parere**, per il tramite dei competenti uffici regionali e mediante comunicazione via pec, alla scrivente Direzione Generale, all'indirizzo di posta **dgpoliticheattive@pec.lavoro.gov.it** (e successivamente all'ANPAL, una volta che la stessa sia stata costituita), prospettando nella richiesta la possibile soluzione da adottare. Decorsi 20 giorni dalla ricezione della richiesta, senza che la Direzione Generale (e, in seguito, l'ANPAL) si sia pronunciata, il CPI potrà adottare la soluzione che ritiene opportuna ricorrendo l'istituto del silenzio assenso.

2.5 Cumulabilità della NASpl e DIS-COLL e dell'ASDI con i redditi da “lavori di scarsa intensità”

La normativa vigente⁸ in materia di cumulabilità delle prestazioni di disoccupazione NASpl e DIS-COLL con i redditi da lavoro subordinato, parasubordinato e autonomo, individua il reddito che consente di continuare a percepire le prestazioni sociali o assistenziali nel reddito corrispondente ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13, del T.U.I.R (D.P.R. n. 917/1986).

⁸ Combinato disposto degli articoli 9 “Compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato” c. 3, e 10 “Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale” c. 1 e 15 “Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL” c. 12, del D.lgs. n. 22/2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della L. n. 183/2014”, come modificati dal c. 3, dell'art. 34 “Abrogazioni e norme di coordinamento”, del Decreto.

CAMPUS SPAO	PROGRAMMA ACT - AZIONI DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO	
VERSIONE N° 2 DEL 12.APR.2016	APPROFONDIMENTO SULLA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI STATO DI DISOCCUPAZIONE	

Detto reddito rimane fissato nei limiti già individuati pari ad euro 8.000 per il lavoro subordinato e parasubordinato e pari ad euro 4.800 per il lavoro autonomo o impresa individuale.

Pertanto, viene conservata l'erogazione della prestazione, con le eventuali decurtazioni previste dalla normativa vigente, nel caso in cui il beneficiario svolga un'attività lavorativa (subordinata o autonoma) da cui derivi un reddito entro le soglie sopra richiamate.

Il Decreto del Ministero del Lavoro del 29 Ottobre 2015⁹ all'art.4 "Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa e decadenza" prevede nel caso in cui, durante il periodo di percezione dell'ASDI, si instauri un rapporto di lavoro subordinato o intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, al soggetto sono applicabili i limiti di compatibilità e gli obblighi di comunicazioni previsti nel caso di Naspi e DIS-COLL all'art.9 e 10, del D.Lgs.22/2015.

L'impatto della soglia dei redditi da "lavoro di poca intensità" può quindi essere riassunta così

Lavori subordinati e parasubordinati con redditi entro € 8.000 e attività di lavoro autonomo o impresa individuale entro € 4.800	Incompatibile con la conservazione dello Stato di disoccupazione
	Compatibile con erogazione Naspi, Dis-Coll e ASDI
	Compatibile con prestazioni sociali e assistenziali legata alla "condizione di non occupazione"

Con la Nota il Ministero comunica che è già in corso una interlocuzione con la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione e con l'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro, finalizzata a verificare la correttezza di un'interpretazione dell'art. 3, c. 1, lett. a), D.Lgs. n. 22/2015, che contempli tra i soggetti in stato di disoccupazione anche coloro che svolgono un'attività lavorativa, sia subordinata che autonoma, da cui derivi un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione.


3 La modalità di "registrazione del soggetto" e di "contatto con i CPI"

La diversa platea influenza anche la fase che interviene tra la "registrazione" e il contatto con i CPI.

3.1 I soggetti "privi di impiego"

Il Decreto stabilisce che ai fini dell'acquisizione dello stato di disoccupazione il soggetto privo di impiego deve dichiarare la DID al Portale Nazionale, esclusivamente per via

⁹ Decreto del Ministero del Lavoro del 29 Ottobre 2015 "Attuazione dell'art.16, c.6, del D.Lgs.n.22/2015 in materia di Assegno di Disoccupazione (ASDI)".

CAMPUS SPAO	PROGRAMMA ACT - AZIONI DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO	
VERSIONE N° 2 DEL 12.APR.2016	APPROFONDIMENTO SULLA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI STATO DI DISOCCUPAZIONE	

telematica, sulla base delle indicazioni fornite in fase di registrazione, il soggetto viene assegnato ad una classe di profilazione, allo scopo di valutarne il livello di occupabilità (art. 19, c.5, del Decreto).

La Circolare chiarisce che, nelle more della piena operatività del Portale Nazionale, la DID si potrà continuare a rendere con due modalità:

1. direttamente al CPI sottoscrivendola alla presenza di un operatore ed esibendo un documento di riconoscimento;
2. attraverso i sistemi informativi regionali che già prevedono tale modalità.

Ai fini della “conferma dello Stato di disoccupazione”, il soggetto ha la facoltà di scegliere il CPI, a prescindere dalla Regione o Provincia Autonoma di residenza, ai sensi dell’art. 11, c. 1, lett. c), del Decreto. Pertanto, il soggetto contatta il CPI, entro 30 giorni dal rilascio per via telematica della DID, per essere profilato e stipulare un patto di servizio personalizzato (art. 20, c. 1, del Decreto).

Nel caso in cui il lavoratore non si attivi entro tale termine il CPI dovrà convocare il soggetto.

3.2 I soggetti “a rischio di disoccupazione”

Al fini di accelerare la presa in carico, anche i lavoratori subordinati che abbiano ricevuto formale comunicazione di licenziamento, ma siano ancora occupati nel periodo di preavviso, possono registrarsi al Portale Nazionale.


In questo caso i lavoratori, considerati a “rischio di disoccupazione”, vengono registrati, mentre lo stato di disoccupazione sarà acquisito dopo la cessazione effettiva del rapporto di lavoro.

3.3 I percettori di sostegno al reddito

Il Decreto stabilisce che la domanda di Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASPI), di Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI) o Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione (DIS-COLL) e la domanda di indennità di mobilità, resa dall’interessato all’INPS *equivale alla DID* ed è trasmessa dall’INPS all’ANPAL, ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche attive.

La Circolare specifica che, nelle more della piena operatività telematica, la DID registrata con le domande all’INPS viene resa disponibile per i sistemi regionali attraverso il canale di cooperazione applicativa.

I soggetti percettori di NASPI, DIS-COLL e indennità di mobilità, ancora privi di occupazione, devono contattare il CPI di domicilio, come risultante dalla domanda

CAMPUS SPAO	PROGRAMMA ACT - AZIONI DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO	
VERSIONE N° 2 DEL 12.APR.2016	APPROFONDIMENTO SULLA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI STATO DI DISOCCUPAZIONE	

all'INPS, entro 15 giorni dall'invio della domanda medesima, ai fini della stipula del patto di servizio personalizzato.

In mancanza i soggetti sono convocati dal CPI di domicilio.

3.4 I richiedenti dell'ASDI

Il Decreto del Ministero del Lavoro del 29 Ottobre 2015 specifica che ai fini della concessione dell'ASDI è necessario che il richiedente abbia sottoscritto un "progetto personalizzato" redatto dal CPI di residenza.

4 Condizione di "non occupazione"

Una delle principali novità dei provvedimenti di riforma è la scelta di riferire alla "condizione di non occupazione" tutte le normative nazionali, regionali o regolamenti comunali che, nella disciplina previgente, subordinavano le prestazioni di carattere sociale o assistenziale allo "stato di disoccupazione".

Si dividono quindi le strade tra coloro che, **disponibili allo svolgimento dell'attività lavorativa**, sono in "stato di disoccupazione" e hanno diritto ad accedere ai servizi per il lavoro e alle politiche attive da coloro che, **non disponibili allo svolgimento dell'attività lavorativa**, sono considerati in una "condizione di non occupazione" e hanno diritto a prestazione di carattere sociale o assistenziale.


L'esito di tale scelta è evitare l'ingiustificata registrazione da parte di persone che necessitano di prestazioni sociali o assistenziali ma non sono immediatamente disponibili allo svolgimento di attività lavorativa (il fenomeno delle c.d. DID improprie).

La condizione di "non occupazione" viene conservata anche nel caso in cui il soggetto svolga "lavori di scarsa intensità".

La Circolare con riguardo alla "condizione di non occupazione" infatti precisa che, "anche con riferimento alla prestazione di attività lavorativa di scarsa intensità, occorre richiamare, in via analogica, le disposizioni degli articoli 9 e 10, del D.lgs. n. 22/2015, che prevedono la conservazione della prestazione di nuova assicurazione sociale per l'impiego NASPI, anche nei casi in cui il beneficiario svolga un'attività lavorativa (subordinata od autonoma) da cui derivi un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione.

In tal caso il legislatore ha inteso tutelare il diritto ad una prestazione per coloro che svolgano attività lavorativa, in forma subordinata o autonoma, di scarsa intensità.

Analogamente, pertanto, la condizione di non occupazione fa riferimento alle persone che non svolgono attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma ovvero a coloro che, pur svolgendo una tale attività, ne ricavano un reddito annuo

CAMPUS SPAO	PROGRAMMA ACT - AZIONI DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO	
VERSIONE N° 2 DEL 12.APR.2016	APPROFONDIMENTO SULLA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI STATO DI DISOCCUPAZIONE	

inferiore al reddito minimo escluso da imposizione. Tale limite è pari, per le attività di lavoro subordinato o parasubordinato, ad euro 8.000, e per quelle di lavoro autonomo ad euro 4.800.

Le amministrazioni interessate provvederanno, quindi, a verificare che il soggetto, che faccia loro richiesta di prestazioni di carattere sociale o assistenziale, risulti privo di impiego o svolga un'attività lavorativa da cui derivi un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi del D.P.R. n. 917/1986 (Testo Unico delle imposte sui redditi) e cioè pari agli importi sopra indicati, a seconda che l'attività lavorativa sia di tipo subordinato, parasubordinato o autonomo.

Nelle more della stipula delle convenzioni tra l'ANPAL e le amministrazioni pubbliche interessate relative all'accesso ai dati essenziali per la verifica telematica della condizione di non occupazione, si rinvia a quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 in tema di dichiarazioni sostitutive e di idonei controlli che le amministrazioni sono tenute ad effettuare, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni”.


5 Verifica degli iscritti in "stato di disoccupazione" prima del 24/09/2015 e procedura per la "pulizia" degli archivi

Con la Nota il Ministero del Lavoro informa che procederà, d'intesa con la Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione, a **comunicare gli standard tecnici per procedere alla pulizia degli archivi, nonché una data entro la quale effettuare tale operazione.**


Il Ministero del Lavoro fornisce, inoltre, alcune esemplificazioni, a supporto delle attività che gli operatori dovranno effettuare, secondo le modalità e le tempistiche di seguito individuate, relativamente alla cancellazione dello stock.

Di seguito si riportano le diverse ipotesi richiamate nella Nota.

- A) Nell'ipotesi di sottoscrizione della DID anteriormente al 24/9/2015 e contestuale sussistenza di un contratto di lavoro di durata inferiore ai sei mesi sottoscritto prima del 24/9, la sospensione durerà dalla data di sottoscrizione del contratto alla data di scadenza dello stesso. Il soggetto manterrà l'anzianità di disoccupazione pregressa, che aveva prima dell'inizio del rapporto di lavoro. Se alla scadenza del contratto (successiva al 24/9), il soggetto risulta privo di impiego, lo stesso continuerà a maturare l'anzianità di disoccupazione.

CAMPUS SPAO	PROGRAMMA ACT - AZIONI DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO	
VERSIONE N° 2 DEL 12.APR.2016	APPROFONDIMENTO SULLA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI STATO DI DISOCCUPAZIONE	


- Es.1.** contratto di lavoro stipulato 1/5/2015 con scadenza 1/10/2015 (5 mesi): il soggetto mantiene l'anzianità di disoccupazione che aveva (eventualmente) prima del 1/5/2015 e per tutta la durata del rapporto di lavoro (1/5/2015 - 1/10/2015), lo stato di disoccupazione è sospeso. Dal 2/10/2015, il CPI verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 150/2015. Laddove gli stessi sussistano, l'anzianità di disoccupazione pregressa si cumulerà con l'anzianità acquisibile dal 2/10/2015. Il soggetto non è tenuto ad effettuare una nuova DID.
- B) Nell'ipotesi di contratto di lavoro superiore a sei mesi con reddito inferiore a 8.000 euro (o 4.800 euro in caso di attività autonoma) stipulato prima del 24/9/2015. Il soggetto mantiene in l'anzianità di disoccupazione fino al 23/9/2015. Dal 24/09/2015, decade dallo stato di disoccupazione. Una volta terminato il contratto, il soggetto che abbia i requisiti di cui all'art. 19 effettuerà una nuova DID e la durata della disoccupazione comincerà nuovamente a decorrere.
- Es.2.** Contratto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi sottoscritto il 1/5/2015 con termine al 31/1/2016, con reddito inferiore a 8.000 euro: il soggetto dal 24/9 decade dallo stato di disoccupazione, ai sensi della nuova normativa. Dal 01/02/2016, il soggetto, se privo di impiego ai sensi dell'articolo 19, dovrà effettuare una nuova DID. Laddove non sussistano i requisiti dell'articolo 19, dal 01/02/2016 sarà occupato in cerca di nuova occupazione.
- Es. 3.** Contratto di lavoro di durata superiore a sei mesi sottoscritto il 20/7/2015 con termine al 15/3/2016 (contratto, ad oggi, attivo), con reddito inferiore a 8.000 euro: Dal 24/9 al 15/3 sarà iscritto come occupato in cerca di nuova occupazione. Dal 16/3/2016, se privo di impiego ai sensi dell'art. 19, maturerà nuovi periodi di anzianità di disoccupazione, dopo aver effettuato una nuova DID.
- C) Se il soggetto era iscritto prima del 24/9 senza rapporti di lavoro, mantenendo tale status anche dopo il 24/9, non vi sarà soluzione di continuità rispetto al pregresso, con contestuale maturazione dell'anzianità di disoccupazione a far data dall'iscrizione. Il soggetto non deve effettuare una nuova DID.

CAMPUS SPAO	PROGRAMMA ACT - AZIONI DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO	
VERSIONE N° 2 DEL 12.APR.2016	APPROFONDIMENTO SULLA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI STATO DI DISOCCUPAZIONE	

- D) Se il soggetto si è iscritto successivamente al 24/9, laddove abbia un successivo rapporto di lavoro di durata inferiore a sei mesi, lo stato di disoccupazione è sospeso dalla data di sottoscrizione del contratto, fino alla sua scadenza.
- Es.4.** Soggetto iscritto il 25/9; rapporto di lavoro dal 1/10/2015 al 31/12/2015: matura anzianità dal 25/9 al 30/9 e dal 1/1/2016 in poi.
- E) Se il soggetto si è iscritto dopo il 24/9 e successivamente sottoscrive un contratto di lavoro di durata superiore a sei mesi, a prescindere dal reddito che ne ricava, l'anzianità di disoccupazione matura dal 24/9 alla data di sottoscrizione del contratto. Successivamente, decade e, pertanto, a far data da una nuova iscrizione (DID) maturerà un nuovo periodo di disoccupazione.
- Es. 5.** Soggetto effettua la DID il 25/9 (privo di impiego) e sottoscrive un contratto di lavoro dal 1/10/2015 al 30/9/2016. Il soggetto matura l'anzianità di disoccupazione solo dal 25/9 al 30/9, con successiva decadenza dallo stato di disoccupazione. Dal 1/10/2016, in presenza dei requisiti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 150/2015, effettua una nuova DID, con decorrenza dell'anzianità di disoccupazione *ex novo*.

In ultimo, la Nota specifica che **con riferimento all'istituto della sospensione**, una volta che ad un soggetto che abbia rilasciato la DID sia attribuita una Comunicazione Obbligatoria C.O. (a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro) verrà di default prevista la sospensione dello stato di disoccupazione, per la durata massima di 6 mesi. Qualora il contratto di lavoro abbia ab origine una durata superiore ai 6 mesi e nel termine di 6 mesi non interviene una C.O. di cessazione del rapporto di lavoro, si procederà alla decadenza dallo stato di disoccupazione, a far data dall'inizio del rapporto di lavoro.

Laddove, invece, intervenga una C.O. di cessazione entro il termine di 6 mesi (ad esempio, entro 3 mesi), la sospensione dello stato di disoccupazione terminerà dopo i 3 mesi. La durata della disoccupazione ricomincia a decorrere da tale termine.

CAMPUS SPAO	PROGRAMMA ACT - AZIONI DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO	
VERSIONE N° 2 DEL 12.APR.2016	APPROFONDIMENTO SULLA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI STATO DI DISOCCUPAZIONE	

6 Effetti della normativa in materia di stato disoccupazione sugli strumenti e sui programmi di politica attiva cofinanziati dal FSE

La Nota evidenzia che il Ministero ha già attivato una interlocuzione con la Commissione europea, indicando, per coerenza con la definizione dei target previsti dai Programmi Operativi (basata sul riferimento al “soggetto in stato di disoccupazione”, di cui al D.Lgs. n. 181/2000) la possibilità di emettere avvisi e bandi indirizzati, oltre che ai disoccupati (secondo la nuova definizione di cui al D.Lgs. n. 150/2015), anche a favore delle persone che svolgano attività lavorative, dipendenti o autonome, tali da procurargli un reddito non superiore al minimo esente da imposizione fiscale. Gli esiti della predetta interlocuzione saranno comunicati alle Regioni, non appena definiti.

In merito agli avvisi pubblici emessi precedentemente al 24/09/2015, si applicherà la normativa vigente al momento della loro pubblicazione.

Infine, relativamente al Programma Garanzia Giovani, resta fermo quanto previsto dalla Circolare; il vademecum sulla gestione degli Stati risulta coerente con la nuova definizione.

Il Sigeco risulta coerente con la nuova definizione.

7 Prime indicazione sull'accesso ai servizi da parte dei disabili

L'art. 18, del Decreto, prevede che i principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro e servizi per il lavoro previsti nel Capo II, del Decreto si applichino anche ai disabili, in quanto compatibili.

A tal riguardo la Circolare specifica quanto segue:


- **dichiarazione di immediata disponibilità**

Sicuramente è applicabile l'art. 19, c. 1, del Decreto pertanto, il disabile privo di impiego, che dichiara la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro, si iscrive nell'elenco del **collocamento mirato** dove ha la residenza o in altro elenco nel territorio dello Stato.

- **Compatibilità tra permanenza nell'elenco del collocamento mirato e eventuali redditi**

Al disabile iscritto nell'elenco del collocamento mirato si applicano per analogia le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10, del D.lgs. n. 22/2015 dettate con riferimento alla NASpl, pertanto, **la permanenza nell'elenco del collocamento mirato è compatibile con il rapporto di lavoro subordinato e lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma nei seguenti termini:**

a) l'iscritto che instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (euro 8.000), decade

CAMPUS SPAO	PROGRAMMA ACT - AZIONI DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO	
VERSIONE N° 2 DEL 12.APR.2016	APPROFONDIMENTO SULLA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI STATO DI DISOCCUPAZIONE	

dall'iscrizione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a 6 mesi. In tal caso, l'iscrizione è sospesa per la durata del rapporto di lavoro.

Nel caso in cui l'iscritto svolga una attività lavorativa di tipo subordinato da cui derivi un b) l'iscritto che instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione (euro 8.000), conserva l'iscrizione.

c) L'iscritto che intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti (euro 4.800) ai sensi dell'art. 13, del D.P.R. n. 917/1986, conserva l'iscrizione.

La Nota ribadisce che l'iscrizione al collocamento mirato è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa c.d. di scarsa entità, secondo quanto indicato nella Circolare.

- **Sottoscrizione patto di servizio personalizzato**

La persona iscritta negli elenchi del collocamento mirato è tenuta alla stipula del patto di servizio personalizzato di cui all'art. 20, del Decreto. Nell'individuazione del profilo personale di occupabilità, della definizione degli atti di ricerca attiva e delle tempistiche, della frequenza ordinaria di contatti con il responsabile, dell'accettazione di congrue offerte di lavoro, si dovrà tener conto di quanto annotato nella scheda dal Comitato tecnico, ovvero delle capacità lavorative, delle abilità, delle competenze e delle inclinazioni, nonché della natura e del grado della disabilità. Nel caso in cui la scheda non fosse disponibile, il patto potrà essere aggiornato sulla base della stessa. A tal fine ulteriori indirizzi operativi potranno derivare dalle Linee guida in materia di collocamento mirato (in fase di redazione) che saranno adottate in materia di valutazione bio-psico-sociale della disabilità, ai sensi dell'art. 1, del D.lgs. n. 151/2015¹⁰.

- **Rafforzamento dei meccanismi di condizionalità**

Alla persona iscritta negli elenchi del collocamento mirato risulta applicabile la disciplina prevista dall'art. 21, del Decreto recante rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito.


In particolare, con riguardo alle sanzioni, trovano applicazione i commi 7, 8 e 9, dell'art. 21, del Decreto, considerato che, in via generale, le nuove disposizioni risultano essere di maggior favore rispetto alla disciplina previgente (art. 10, c. 6, della L. n. 68/1999¹¹) con particolare riferimento alla decadenza dal beneficio economico e dallo stato di disoccupazione.

- **Definizione dell'offerta congrua di lavoro**

In merito all'art. 25, del Decreto, ed in particolare ai principi ivi indicati ai fini della definizione di offerta di lavoro congrua, il posto di lavoro offerto deve essere

¹⁰ Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della L. n. 183/2014".

¹¹ Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

CAMPUS SPAO	PROGRAMMA ACT - AZIONI DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO	
VERSIONE N° 2 DEL 12.APR.2016	APPROFONDIMENTO SULLA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI STATO DI DISOCCUPAZIONE	

corrispondente ai requisiti professionali e alle disponibilità dichiarate all'atto della iscrizione.

- **Rafforzamento condizionalità per i beneficiari di sostegno al reddito in costanza di lavoro (art. 22) e utilizzo diretto dei lavoratori titolari di sostegno al reddito (art. 26)**

Atteso il disposto di cui all'art. 10, c. 1, della L. n. 68/1999, al lavoratore assunto ai sensi della Legge 68/99 si applicano le norme di cui agli articoli 22 e 26 del Decreto.

In particolare, con riferimento alle attività di pubblica utilità a beneficio della comunità, sebbene in tale ipotesi non si determini l'instaurazione di un rapporto di lavoro, resta fermo il principio generale secondo cui al lavoratore con disabilità non può essere chiesto lo svolgimento di una prestazione non compatibile con le sue "minorazioni" (art. 10, c. 2 della L. n. 68/1999).

- **Opportunità di un ufficio su base territoriale provinciale**

In ultimo, al fine di garantire livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale e di rendere meno onerosi gli adempimenti in merito al collocamento mirato da parte dei datori di lavoro, si ritiene che le Regioni debbano individuare almeno un ufficio, su base territoriale provinciale, deputato agli interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti con disabilità.

8 Riferimenti normativi

Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi analizzati.

- Legge 10 Dicembre 2014, n.183 (Jobs Act)
- D.Lgs. 04 Marzo 2015, n.22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183).
- D.Lgs. 14 Settembre 2015, n.150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.183)
- Circ. Mlps 23 Dicembre 2015, n.34 (D.Lgs. n.150/2015 recante "disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.183" - prime indicazioni)
- Decreto Mlps 29 Ottobre 2015 (Attuazione dell'articolo 16, comma 6, del D.Lgs. 04 Marzo 2015, n.22, in materia di assegno di disoccupazione - ASDI)
- Nota Mlps 26 febbraio 2016, n. 26 febbraio 2016, n. 2866 "Richiesta di chiarimenti e indicazioni operative sulla normativa in materia di stato di disoccupazione - D.Lgs. n. 150/2015".